

Il diritto all'improbabile

Sergio Dalla Val

Nel 1981, il reato di plagio (art. 603 del codice penale italiano) fu abrogato dalla Corte costituzionale: questa norma, troppo indeterminata, non esplicitava né le modalità di svolgimento del reato né le caratteristiche della vittima. Ciascun comportamento avrebbe potuto causare soggezione, ciascun cittadino avrebbe potuto essere plagiato: la violazione del brocardo *nullum crimen sine lege* era evidente anche per la Corte costituzionale.

Questo principio esige che per la definizione giuridica di un atto sia indispensabile la legge, impedendo che la valutazione giuridica dipenda dal naturalismo o dal soprannaturalismo, ma anche dallo scientismo peritale o dalla morale comune. È riscontrabile, nell'ordinamento italiano, dalla combinazione di due norme: l'art.1 del codice penale ("Nessuno può essere punito per un fatto che non sia preveduto espressamente come reato dalla legge") e l'art. 25 comma 2 della Costituzione ("Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto compiuto"); spetta a una norma, esauriente e esaustiva, precedente all'atto, la definizione giuridica di quest'ultimo. Senza queste condizioni, anche il diritto alla difesa, riconosciuto sia dalla Costituzione italiana sia dalla Carta dei diritti dell'uomo, sarebbe vanificato.

Il processo penale contro Armando Verdiglione ha dimostrato, come non mai, quanto il reato di circonvenzione d'incapace (art. 643 c.p.) risulti in contrasto con queste istanze della Costituzione e della Carta dei diritti e, dunque, vada abrogato dalla normativa italiana, per intervento del legislatore o del giudice costituzionale. L'indeterminatezza e la genericità della previsione normativa in questo articolo risultano palesi quanto quelle dell'art. 603 sul plagio, cancellato dalla stessa Corte costituzionale.

La formula "indurre a compiere un atto" presuppone l'atto dell'atto, la parola magica o ipnotica a guida di una parola supposta inerte. Comporta la necessità di un soggetto incapace quale vittima designata. Trascurando ogni ricerca intorno al funzionamento dell'induzione nella parola,

l'attribuisce al soggetto per criminalizzarlo: ciascun parlante può divenire responsabile di questo crimine, padrone dell'induzione. "Non occorrono artifici o raggiri" (Cassazione, 23 aprile 1959), può trattarsi di "qualunque attività di eccitamento, di stimolo, di suggestione" (Cassazione, 4 maggio 1953). Nel processo contro Verdiglione, la psicanalisi sarebbe questa diabolica macchina per indurre; Verdiglione avrebbe esercitato un'induzione per interposta persona, poiché le "vittime" non avevano conversazioni psicanalitiche con lui. Tutto è possibile, nulla è provato, nell'inquisizione.

Questa norma non offre nessuna qualificazione giuridica dell'atto il cui compimento sarebbe stato indotto: basta che "comporti qualsiasi effetto giuridico per lei (la supposta vittima) o per altri dannoso". Il codice Zanardelli esige che si trattasse di una "sottoscrizione"; qui basta "qualsiasi fatto giuridico volontario, anche un dono materiale" (Cassazione, 14 giugno 1968). Trascurando la previsione di criteri per la determinazione del fatto dannoso, questa norma delega alla sua valutazione la morale, gli usi, il senso comune che si sostituiscono così alla funzione legislativa. Nel caso Verdiglione, non sono stati interrogati scienziati e studiosi che testimoniassero della qualità e della riuscita culturale dell'impresa da lui promossa; non sono state richieste perizie contabili che documentassero il valore commerciale dell'investimento nelle società. Il tribunale non ha ammesso le prove del guadagno dei soci, non ha presentato le prove di un loro danno. Ma senza "effetto giuridico dannoso" non c'è reato. E se non vi sono prove contro cui sollevare eccezioni, se il danno resta presunto e non dimostrato, come attuare un'effettiva difesa?

Nell'art. 643, l'abuso non è definito. Potrebbe venire penalizzata ciascuna parola, i cui effetti non sono prevedibili né finalizzabili, criminalizzando l'esagerazione, lo sproposito, l'eccedenza, la catacresi, che non si attengono all'uso corrente della parola: l'invenzione, l'arte, la pragmatica diverrebbero inammissibili e il fare sarebbe delegato al soggetto automa. L'autore dell'abuso è il padrone della parola, il soggetto vampiro che esercita la violenza e la rapina sull'Altro: la creazione del vampiro, nel caso Verdiglione, mirava a imporre la misura dell'uso, per limitare e circoscrivere il fare, per una penalizzazione della parola, dei suoi effetti d'invenzione e d'arte. Trattandosi di un supposto "stato d'infermità e di deficienza psichica", la moralizzazione ha voluto porre limiti al corretto abuso, più che al corretto uso: a fin di bene, l'abuso viene ammesso, anzi richiesto; qui è stato condannato, perché non finalizzato alla guarigione e alla salvezza.

Il riferimento (che mancava nella norma sul plagio) alla "deficienza psichica" della supposta vittima non espunge l'indeterminatezza, la moltiplica. "Soggetto passivo" del crimine può essere chiunque, ovvero chiunque può essere considerato incapace, risultando il soggetto del sacrificio senza godimento o il soggetto della mancanza senza desiderio. La "Relazione al progetto preliminare" del Codice ha creato classi di rischio

(anziani, donne sole) che sfiorano il razzismo; le sentenze della Cassazione illustrano come l'assenza di determinazione della vittima comporti la possibilità che ciascuno lo sia. Espone la Cassazione l'11 luglio 1950: "Intendendo così (la legge) riferirsi a tutte le forme non morbose di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva [...] che diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie"; il pensiero stesso rischia di risultare una forma di deficienza psichica! E ancora: "Basta uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo" (Cassazione, 13 maggio 1963); ciascun negozio, contratto o scambio possono essere invalidati per un "vizio" anche ignorato, non occorrendo che tale deficienza sia intellegibile al compiersi dell'atto incriminato. Come potrebbe esserci difesa, se il delitto nell'atto stesso del suo compimento era inavvertibile, giacché un atto e una vittima vengono determinati *ex post*?

Per un verso "non occorre un'indagine psichiatrica per l'accertamento della deficienza" (Cassazione, 12 gennaio 1953), per l'altro sempre più i magistrati, se fiutano una circonvenzione d'incapace, richiedono l'intervento di un organo extra giuridico, il perito psichiatrico, il soggetto supposto sapere sull'incapacità. Il giudizio sull'incapacità non è naturalistico, bensì morale sorge per limitare l'etica; la perizia produce l'incapace, la diagnosi è una condanna sociale. Come nel caso Verdiglione, il perito è diventato legislatore e giudice: decidendo l'esistenza della vittima, supplisce alla lacuna di una norma indeterminata e emette il primo giudizio di colpevolezza. Diventa sempre più un perito *super partes*, anziché di parte del tribunale, da cui è remunerato. L'alibi della scientificità lo rende praticamente irresponsabile; innanzi al furore diagnostico di tali *legibus soluti e... vicari*, alla difesa spetterebbe dimostrare l'inesistenza dell'incapace, con una palese inversione dell'onere della prova della vittima, elemento essenziale della fattispecie delittuosa. Nel caso Verdiglione, M.C. è stato periziato *in absentia*, con perizia cartolare, avvenuta tre anni dopo i fatti, che scopriva un'incapacità avvenuta due anni prima e mai sollevata per altri aspetti della vita del periziando. Allora costui lavorava come avviato professionista; ora ha aperto un secondo studio dentistico. E la sentenza non ha preso in considerazione le testimonianze di Alessandro Atti e di Sergio Dalla Val che, con M. C., hanno fatto parte di un'equipe di direzione di un corso durato un anno, in cui M. C. ha tenuto una conferenza pubblica e molti interventi, proprio nei giorni dei fatti.

Nessuna certezza nella perizia, vera opera d'inquinamento delle prove. L'esistenza stessa del delitto è dipesa da questa creazione psichiatrica *ex post* dell'incapace e della vittima, che i giudici hanno assunto in toto. Spesso ricorrendo, anche nelle motivazioni, all'analogia e alla similitudine.
